



COMUNE DI DESIO
(Provincia di Monza e Brianza)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

(ex art. 1, commi da 739 a 783, Legge 160/2019)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 3
ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE, FABBRICATO, AREE FABBRICABILI, TERRENO AGRICOLO	pag. 3
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO.....	pag. 4
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 4
ART. 6 - BASE IMPONIBILE.....	pag. 5
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.....	pag. 5
ART. 8 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	pag. 6
ART. 9 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	pag. 6
ART. 10 - AGEVOLAZIONI.....	pag. 7
ART. 11 - RIDUZIONI.....	pag. 7
ART. 12 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	pag. 8
ART. 13 - MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO	pag. 9
ART. 14 - DICHIARAZIONE,RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO...	pag. 10
ART. 15 - DILAZIONE DEI PAGAMENTI	pag. 10
ART. 16 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	pag. 11
ART. 17 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	pag. 11
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	pag. 11
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	pag. 12

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997,¹ disciplina l'applicazione nel Comune di Desio dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160², art. 1, commi da 739 a 783.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Desio, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e le pertinenze della stessa, nonché le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

ART. 3
**DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE,
FABBRICATO, AREE FABBRICABILI, TERRENO AGRICOLO**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari all'uso (abitativo, industriale, commerciale).
 - b) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - c) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d) per fabbricato "inagibile o inabitabile" si intende il fabbricato che risulta inadatto all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle

¹ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - [Articolo 52](#) Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

² "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

persone ed il degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dall'art. 31, punti a) e b), della Legge 457/1978³. L'inagibilità/inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445⁴ che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

- e) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99,⁵ iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

- f) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- g) Per "immobile merce" si intende il fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locato.⁶

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Desio relativamente agli immobili la cui superficie, interamente o prevalentemente, insiste sul suo territorio.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- b) il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

³ "Legge 457/1978 - Norme per l'edilizia residenziale"

⁴ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

⁵ "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"

⁶ "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".

ART. 6
BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con l'esclusione della categoria A/10, e per gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con l'esclusione della categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici;
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/2001⁷, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 135.

ART. 7
DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Con atto di Giunta Comunale, da adottare entro la data di scadenza della 1^a rata (acconto), sono definiti annualmente i valori di riferimento minimi per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili così come definite all'art. 3, lettera e) e sulla base degli elementi previsti dal comma 746, art. 1, Legge 160/2019.⁸

⁷ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Art. 3 *Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)*

⁸ "...Per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato".

2. Tali valori hanno esclusivamente la finalità di limitare il contenzioso relativamente all'attività di accertamento mentre non rilevano ai fini di eventuali istanze di rimborso.
3. Qualora venga dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

**ART. 8
DETRAZIONE
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, sono detratti euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616⁹.

**ART. 9
ASSIMILAZIONI
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazione principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2. Il Comune di Desio considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità

⁹ "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". Capo IV – Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - Art. 93. Edilizia residenziale pubblica.

immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata solo all'abitazione di residenza anagrafica antecedente il ricovero.

ART. 10 AGEVOLAZIONI

- 1.** Per gli immobili di tipo abitativo, e relative pertinenze nel limite di una unità per la cat. C/2-C/6 e C/7, concessi in locazione con contratto di tipo concordato a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98,¹⁰ il Comune può prevedere agevolazioni dell'aliquota. Resta intesa la riduzione di cui all'art. 11, comma 2, del presente regolamento.
- 2.** Per poter beneficiare dell'agevolazione il proprietario dell'immobile deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi, dal 01/01 al 31/12 del primo anno di riferimento, con allegato il contratto a canone concordato stipulato in applicazione dell' "Accordo locale per la Città di Desio" se non già depositato agli atti di altro ufficio comunale.
- 3.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni.

ART. 11 RIDUZIONI

- 1.** La base imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, è ridotta del 50 per cento:
 - a)** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ¹¹;
 - b)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445¹² che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% decorre dalla data in cui è accertato, dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992¹³.

Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),

¹⁰ "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo."

¹¹ "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - Articolo 10 Beni culturali.

¹² "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹³ "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" - Art. 5 Base imponibile.

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.
- c)** per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- a) il contratto sia registrato;
 - b) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - c) il comodante non possieda altra abitazione in Italia ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- 2.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998¹⁴, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, è ridotta al 75%.
- 3.** Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione.

ART. 12 ESENZIONI ED ESCLUSIONI

- 1.** Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601¹⁵ e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

¹⁴ "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo."

¹⁵ "Disciplina delle agevolazioni tributarie" - art. 5 bis - immobili con destinazione ad usi culturali.

dicembre 1986, n. 917¹⁶, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222¹⁷.

h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99¹⁸, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto n. 99, indipendentemente dalla loro ubicazione;

2. Sono esclusi dall'imposta:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139¹⁹, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ART. 13 MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, il mese è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

¹⁶ "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" Art. 1, comma 73, lettera c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

¹⁷ "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" - art. 16, lettera: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

¹⁸ Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"

¹⁹ "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266"

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera a), della Legge n. 160/2019, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a € 10,00 per ciascuna annualità.
4. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il differimento può anche consistere nella disapplicazione di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento rispetto ai termini ordinariamente previsti.

ART. 14 DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. In materia di dichiarazione, riscossione, accertamento e contenzioso si applica quanto previsto dai commi 769, 770, 774, 775 e 776 della legge 160 del 27.12.2019²⁰ nonché dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546²¹, e successive modificazioni.

ART. 15 DILAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta concede ai contribuenti che si trovano in temporanee condizioni di insolvenza, la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione o di accertamento.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
3. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Se il credito d'imposta è superiore a euro 5.000,00 il provvedimento può essere subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria con primario istituto di credito.
6. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro concordato con l'Ufficio Tributi, il mancato versamento anche di una rata protratto oltre dieci giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.

²⁰ "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."

²¹ "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413."

ART. 16
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012,²² il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 17
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sul provvedimento di rimborso il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi se gli importi, comprensivi degli interessi, non superano euro 10,00.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
6. L'obbligazione tributaria di importo non superiore a euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

ART. 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

²² Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. - Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 19
DISPOSIZIONI FINALI
ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2014, e successive modificazioni, per le parti relative alle componenti IMU e TASI. Restano in vigore le norme previste per la componente TARI.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
4. **Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2020.**